

N. R.G. 16242/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16242/2018** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ██████████

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ██████████

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ██████████

ATTORI

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in ██████████ presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-

Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. iscritto sul ruolo di questo Tribunale di Firenze il 30.11.2018 notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del 7.3.2019, i signori ██████████, ██████████ e ██████████ convenivano in giudizio la ditta individuale "██████████" in persona



dell'omonimo titolare signor [REDACTED] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: 1) In via principale e nel merito: Accertare che il contratto di appalto sottoscritto in data 24 Marzo 2018 fra i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], con l'impresa “[REDACTED]”, è viziato e nullo ab origine ex artt. 1346 e 1418 c.c., avendo un oggetto illecito per violazione di norme imperative ed essendo stata omessa la predisposizione, redazione e trasmissione dei documenti obbligatori per legge (Piano di Sicurezza e Coordinamento; SCIA edilizia; Piano Operativo di Sicurezza; piano dei costi per la sicurezza); per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dai Committenti all'impresa appaltatrice; 2) In denegata ipotesi e nel merito: Accertare che il contratto di appalto sottoscritto in data 24 Marzo 2018 fra i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], con l'impresa “[REDACTED]”, si è sciolto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1672 c.c. a causa del provvedimento parzialmente negativo dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di [REDACTED]; e che, per tutti i motivi indicati in narrativa, nulla è dovuto dai Committenti all'impresa appaltatrice per i lavori svolti, neppure a titolo di indennizzo; 3) In ogni caso: a. Ordinare all'impresa “[REDACTED]” la restituzione ai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] della somma da essi pagata all'appaltatrice a titolo di acconto, pari ad Euro 24.750,00 oltre interessi dal di dovuto fino al saldo. Con la precisazione che gli interessi moratori decorrono, alternativamente, dal 9 Aprile 2018, laddove sia accertata la nullità ab origine ex art 1418 c.c. del contratto, sussistendo la malafede dell'accipiens (v. conclusione sub 1 in via principale); oppure dalla data di messa in mora del 24 Luglio 2018, laddove sia diversamente accertato lo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1672 c.c. (v. conclusione sub 2 in ipotesi subordinata); b. Condannare l'impresa “[REDACTED]” al pagamento della rivalutazione monetaria della somma totale (risultante in conclusione sub 3-a.) quale risarcimento del maggior danno subito dai ricorrenti ex art. 1224 c.c., a titolo di mancata disponibilità della liquidità per l'acconto di Euro 23.760,00 corrisposto nel nuovo contratto di appalto del 31.07.2018 con l'impresa “[REDACTED]”; c. Condannare l'impresa “[REDACTED]” al risarcimento del danno da ritardato rilascio del cantiere ex art. 1223 c.c., quantificato in Euro 3.700,00 (tremilasettecento/00) per i motivi indicati in narrativa; o nella diversa somma ritenuta di Giustizia; d. Condannare l'impresa “[REDACTED]” al rimborso delle spese stragiudiziali ante causam di avvocato pagate dai*



ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno emergente ex art. 1223 c.c., per complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento/00) per i motivi indicati in narrativa; o nella diversa somma ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e onorari”.

I ricorrenti quali comproprietari dell’immobile ad uso civile abitazione posto in [REDACTED] [REDACTED] adivano la resistente ditta individuale “[REDACTED]” innanzi a questo Tribunale per l’accertamento e la dichiarazione della nullità ex artt. 1346 e 1418 c.c. del contratto di appalto fra essi sottoscritto in data 28.3.2018, avente ad oggetto la ristrutturazione del suddetto complesso immobiliare ovvero in via subordinata per l’accertamento e la dichiarazione della impossibilità sopravvenuta ex art. 1672 c.c. del medesimo contratto con condanna in ogni caso dell’impresa edile resistente al risarcimento dei danni subiti, il tutto come meglio esposto, motivato e quantificato in ricorso.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata per via telematica il 25.2.2019 si costituiva in giudizio la ditta individuale “[REDACTED]” contestando quanto rilevato dai ricorrenti sia in ordine alle questioni preliminari di rito – per mancata effettuazione *ante causam* del procedimento di negoziazione assistita, e per mancato rispetto della clausola compromissoria di arbitrato inserita nel contratto di appalto concluso dalle parti il 28.3.2018 - sia in ordine al merito della controversia chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito: in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione o competenza della domanda dei Sigg. [REDACTED] e [REDACTED] in favore dell’arbitro e/o del collegio arbitrale, indicato nelle condizioni generali di contratto d’appalto. Sempre in via preliminare verificare la mancata effettuazione delle negoziazione assistita tra avvocati In tesi Voglia rigettare tutte le domande svolte dai ricorrenti perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria delle competenze e spese di causa”*.

Alla prima udienza tenutasi il 7.3.2019, le parti davano atto del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, parte ricorrente prendeva posizione depositando per via telematica un preverbale sull’eccezione avversaria di difetto di giurisdizione o competenza mentre la causa era rinviata all’udienza del 18.7.2019. In detta udienza i difensori delle parti davano atto che la procedura di negoziazione assistita si era nel frattempo svolta, come ordinato dal Giudice, ma senza esito; parte ricorrente depositava nel fascicolo telematico altro preverbale contenente deduzioni di merito e documenti istruttori e chiedeva che la causa, di natura documentale, venisse



trattenuta in decisione. A scioglimento della riserva assunta, stante le difese svolte dalle parti, il Tribunale disponeva il mutamento del rito in ordinario fissando udienza ex art. 183 c.p.c. al 3.10.2019; in tale udienza le parti chiedevano termini per il deposito di memorie istruttorie poi assegnati con rinvio all'udienza del 17.1.2020. A scioglimento della riserva assunta sui mezzi istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.5.2020 da ultimo rinviata all'udienza del 31.7.2020 causa pandemia da Covid-19. Con decreto di trattazione scritta del 23.6.2020, il Tribunale confermava l'udienza del 31.7.2020 disponendo *“che la suddetta udienza si svolga secondo le modalità previste dall' art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e quindi in forma cartolare, con trattazione unicamente scritta, senza comparizione dei difensori e delle parti”* ed ha assegnato alle *“parti termine sino a sette giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte e termine sino a tre giorni prima dell'udienza per eventuali repliche, contenente le “sole istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti, secondo quanto indicato in parte motiva”*, rilevando che per le *“udienze già fissate per la precisazione delle conclusioni: i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni; il giudice con successivo provvedimento comunicherà alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche”* invitando altresì *“i difensori, ove possibile, al deposito di un “preverbale” unico a firma congiunta o, in alternativa, due preverbali di identico contenuto, con le richieste e conclusioni di entrambe le parti”*.

Con note di trattazione depositate per via telematica le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.

Il Tribunale all'udienza in forma cartolare del 31.7.2020 ha concesso termini ex art. 190 c.p.c..

* * *

I. Parte convenuta ha sollevato eccezione di arbitrato, richiamandosi alla clausola di cui all'articolo 21 del contratto generale di appalto sottoscritto dalle parti il 24.3.2018, la quale prevede che *“Per ogni controversia che nascesse in corso d'opera tra il committente e l'impresa in merito alla condotta dei lavori, all'interpretazione del presente atto, circa la qualità dei materiali ecc. sarà arbitro in prima istanza il Direttore dei Lavori in ragione delle proprie competenze; qualora la natura delle*



controversie trascendesse tale giudizio sia la committenza sia l'impresa potranno nominare un tecnico che formando con la D.L. una terna arbitrale deciderà inappellabilmente”.

Parte attrice, a sua volta, ha eccepito la nullità di tale clausola richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali secondo cui, all'arbitrato irrituale non si applicherebbe il principio di autonomia della clausola, attesa la qualificazione del patto compromissorio quale negozio di secondo grado, ed il conseguente venir meno dello stesso in caso di nullità del contratto sostanziale, qualificato come negozio principale (*cf.* Cass. n. 9230/2008).

Tale orientamento non appare condivisibile a questo giudice, per i seguenti motivi.

Innanzitutto, il principio di autonomia, in caso di nullità del contratto sostanziale, ora espressamente previsto per l'arbitrato rituale dall'art. 808, comma 2 c.p.c., era preesistente alla previsione legislativa; esso discende dal fatto che la clausola compromissoria ha la funzione propria di sottoporre a soluzione arbitrale le eventuali liti relative al contratto stesso, ivi comprese le controversie derivanti dalla nullità del contratto. Per tale motivo, il Tribunale ritiene inevitabile applicare la regola alla convenzione irrituale, poiché anch'essa ha la medesima funzione di attribuire al nominando organo arbitrale il potere di dirimere le controversie insorgenti dal contratto sostanziale: si afferma, in altri termini, la omogeneità ontologica della clausola compromissoria, sia che quest'ultima devolva la lite insorgenda in arbitri rituali, e sia che con essa le parti intendono predisporre per un arbitrato irrituale. Del resto, nemmeno il rilievo operato dalla richiamata giurisprudenza circa la natura di negozio di secondo grado della convenzione arbitrale irrituale potrebbe, ove condiviso, condurre all'esclusione dell'operatività del principio di autonomia. La definizione di negozio di secondo grado, infatti, può servire al limitato fine di identificare ogni patto che operi sulla base di un rapporto preesistente, ma non dà alcuna indicazione circa le conseguenze effettuali di tale collegamento. Questa categoria com'è evidente ricomprende, anzi, lo stesso patto compromissorio rituale, nei cui confronti l'applicazione della regola dell'autonomia è, per l'appunto, indiscussa.

Dalla constatazione dell'autonomia della clausola compromissoria, alla quale è ancorata saldamente la giurisprudenza di legittimità, derivano rilevanti conseguenze tra le quali spicca per importanza quella secondo cui l'eventuale invalidità del contratto cui la clausola accede o si riferisce non necessariamente si trasmette alla clausola stessa,



consentendo così il radicarsi della *potestas iudicandi* degli arbitri anche in ordine alle cause di invalidità del contratto. Si afferma infatti in giurisprudenza che: *“l'accertamento relativo al rapporto sostanziale demandato alla valutazione degli arbitri non viola (...) il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, principio che è fissato in ragione del rispetto della volontà delle parti di rinunciare alla giurisdizione ordinaria a favore degli arbitri, (...), in quanto è la nullità del contratto a non travolgere la clausola compromissoria in esso contenuta (salvo quando la causa dell'invalidità è esterna al contratto, e comune a questo e alla clausola, cfr. Cass. n. 2925 del 2005) restando, appunto, demandato agli arbitri di conoscere delle cause inerenti alla validità del contratto medesimo (cfr. Cass. Sez. I, 17 giugno 2015, n. 17393; Cass., Sez. 1, 12 marzo 1990, n. 2011; Cass., Sez. 1, 20 giugno 2000, n. 8376; Cass., Sez. 1, 8 febbraio 2005, n. 2529; Cass., Sez. 1, 31 ottobre 2011, n. 22608; n. 25024 del 2013).*

Come autorevolmente osservato in dottrina, il vincolo di accessorietà (che pure esiste) non altera la sostanziale autonomia negoziale e giuridica della clausola quale negozio giuridico a sé stante ad effetti processuali, sicché un vizio del contratto non importa per ciò solo che sia viziata anche la clausola compromissoria.

E' peraltro evidente che possano sussistere circostanze in cui il vizio che affligge il contratto si estende anche alla clausola compromissoria, ipotesi che ad esempio può ricorrere quando sussista una situazione di incapacità che riguardi una delle parti del contratto cui la clausola accede. E' invece certo che le cause di nullità del contratto non si trasmettono alla clausola compromissoria, la cui validità deve essere autonomamente valutata, con la conseguente possibilità per gli arbitri di giudicare, in virtù della valida clausola, in ordine alla nullità del contratto stesso.

Nella fattispecie, la validità della clausola compromissoria in arbitrato irrituale non è in discussione tra le parti.

In tali principali e preminenti valutazioni resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate, anche logicamente, sollevate dalle parti per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della *“ragione più liquida”* (cfr. Cass. s.u. 26242-3/2014).

II. Venendo infine alle spese di giudizio queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ.; nella fattispecie, le incertezze degli orientamenti giurisprudenziali di



legittimità e di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

dichiara

il difetto di giurisdizione del Tribunale di Firenze per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale;

-letti ed applicati gli artt. 91 e ss., c.p.c.,

dichiara

integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in data 19 dicembre 2020 dal Tribunale di Firenze.

IL GIUDICE

dott. Stefano GUGLIELMI

